

Servizio Comunicazione, Assistenza al Corecom e agli Istituti

**PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

DELIBERAZIONE N. 33 del 23 maggio 2018

OGGETTO N. 3	Definizione della controversia XXXXX contro Sky Italia srl
---------------------	--

Pres.

Ass.

Presidente: Marco Mazzoni

X

Membro: Maria Mazzoli

X

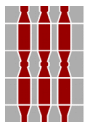
Membro: Stefania Severi

X

Presidente: Marco Mazzoni

Estensore: Beatrice Cairolì

Il Verbalizzante: Monica Cappelli



Definizione della controversia XXXXXX contro Sky Italia srl

(GU14 n. XX/18)

IL CORECOM DELLA REGIONE UMBRIA

nella riunione del 23 maggio 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTE la legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3 recante *“Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni”* e la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.). Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000 n.3”*;

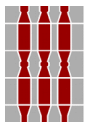
VISTA la deliberazione del Co.Re.Com. Dell'Umbria n. 7 dell'11 giugno 2015, concernente l'approvazione del *“Regolamento interno e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)”*, di cui all'articolo 9 della l.r. n. 28/2015;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato Accordo Quadro 2018, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, in vigore dal 1 gennaio 2018;

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante *“Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”* (di seguito Regolamento);

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.276/13/CONS recante *“Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Co.Re.Com in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche”*;



VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP recante *“Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249”*;

VISTA la Delibera n. 73/11/CONS recante *“Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g) della legge 14 novembre 1995 n.481”* (di seguito Regolamento Indennizzi);

VISTE l'istanza e la documentazione alla medesima allegata del 19 gennaio 2018 (prot. n. XXX/18) con cui il Sig. XXXXX, residente in XXXXX, ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore Sky Italia srl;

VISTI gli atti del procedimento inerente l'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione;

VISTI gli atti del presente procedimento;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento;

VISTA la proposta del Dirigente;

UDITA la relazione del Consigliere Delegato;

CONSIDERATO quanto segue:

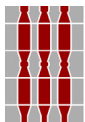
1. La posizione dell'istante

L'istante, in relazione all'utenza privata XXXXX, nei propri scritti rappresenta, in sintesi, quanto segue:

- a) titolare di contratto Home Pack, in data 1 marzo 2017 chiedeva a Fastweb il rientro in Telecom;
- b) nelle more, la linea veniva interrotta e si trovava costretto ad attivare una nuova numerazione;
- c) inviava disdetta a Fastweb con raccomandata, ricevuta dall'operatore il 16 maggio 2017;
- d) continua a ricevere fatture con addebiti da Fastweb e Sky;
- e) non è stato restituito l'acconto di 100 euro versato a Fastweb.

In base a tali premesse, l'istante chiede:

- I) cessazione del contratto;
- II) rimborso delle fatture relative al periodo in cui il servizio era sospeso (aprile 2017 / gennaio 2018);
- III) rimborso dell'acconto di 100 euro.



2. La posizione dell'operatore

L'operatore non ha prodotto scritti difensivi.

3. Risultanze istruttorie e motivi della decisione

In via preliminare, va dichiarata inammissibile la richiesta di cessazione del contratto in quanto l'Agcom, e per essa il Corecom, può solamente condannare l'operatore ad effettuare storni/rimborsi o a corrispondere indennizzi, giusto il disposto dell'articolo 19, commi 4 e 5 del regolamento, salva la possibilità per l'istante di chiedere il maggior danno in sede giudiziaria.

Neppure può essere ammessa la richiesta di rimborso di 100 euro versati ad altro operatore, per carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta.

Passando al merito, la richiesta di rimborso delle fatture riferite al periodo di sospensione del servizio non può essere accolta per le seguenti motivazioni.

Da quanto dichiarato dall'istante, e dalla documentazione dal medesimo versata in atti unitamente all'istanza UG, pare che quest'ultimo abbia chiesto a Fastweb il rientro della linea in Telecom; al contrario, non risulta che alcuna richiesta di cessazione del contratto sia stata inoltrata a Sky, né alcun tipo di reclamo, la quale, pertanto, ha continuato a fornire il servizio ed a fatturarlo come sempre.

Si precisa, per completezza, che nel formulario GU14 l'istante chiede il rimborso di fatture "per assenza di linea", espressione da cui si desume che era interrotta la linea telefonica, e non il servizio fornito da Sky.

L'istanza, pertanto, non può essere accolta.

Nulla può essere disposto in ordine alle spese di procedura, non essendo stata accertata alcuna responsabilità in capo all'operatore.

Udita la relazione,

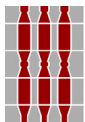
DELIBERA

il rigetto dell'istanza presentata dal Sig. XXXXX, residente in XXXXX, nei confronti dell'operatore Sky Italia srl, per i motivi sopra indicati.

Spese di procedura compensate.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro sessanta giorni dalla notifica dello medesimo.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del CO.RE.COM e dell'Autorità (www.agcom.it).



Regione Umbria

Assemblea legislativa



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Servizio Comunicazione, Assistenza al Corecom e agli Istituti

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente

(Avv. Rosalba Iannucci)